



COMUNE DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 21/04/2022

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, RISORSE UMANE

SEZIONE TRIBUTI

PRESENTATA DA: PAVANELLO ANDREA

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER
L'ANNO 2022**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Beccati Genny

RELAZIONE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

Richiamati:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;



COMUNE DI ROVIGO

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 3 comma 5 quinquies del D.L. 30 Dicembre 2021, n. 228, convertito con la Legge 25 Febbraio 2022, n. 15, secondo il quale *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno."*;

Richiamati i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente:

- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" e il relativo Allegato A recante il "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR", integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF;
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF recante "Disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";
- la deliberazione dell'Autorità 363/2021/R/RIF ad oggetto "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 il quale dispone al comma 1 che *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

Richiamato l'Art. 15-bis del Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019, convertito con Legge n. 58 del 28/06/2019 ad oggetto *"Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali"*, il quale prevede che all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni *"15 -ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno"*



COMUNE DI ROVIGO

devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;

Richiamata la proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 21 Aprile 2022 ad oggetto “Preso d’atto del Piano economico Finanziario (PEF) della Tassa sui rifiuti TARI periodo 2022/2025”;

Che la Deliberazione citata ha disposto che il PEF 2022 comporta un onere, ammesso dall’MTR-2, di complessivi €10.123.824,00, i quali per effetto dell’applicazione delle detrazioni pari €1.418.189,00, concesse dalla Determinazione di ARERA n. 02/2021, hanno portato ad una riduzione della tariffa complessiva imputata alla TARI 2022 la quale verrà calcolata sull’importo complessivo pari ad € 8.705.635,00;

Che le tariffe applicate alla Tari anno 2022 comportano un gettito pari ad €. 8.705.635,00, il quale dovrà essere ripartito fra le utenze iscritte alla TARI;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 30 Giugno 2021, ad oggetto “Approvazione tariffe per la tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2021”, nella quale era stata disposto che le rate di scadenza delle tariffe 2021 erano previste alla data del 16 Giugno 2021, 16 Luglio 2021, 16 Settembre 2021 e 16 Maggio 2022;

Dato atto che per effetto dell’applicazione dell’avanzo di Amministrazione vincolato alla Tari, sul PEF 2021 e sulle relative tariffe non si è reso necessario procedere all’emissione di una rata a saldo;

Che eventuali conguagli legati alla riduzione delle tariffe 2021, saranno portati in riduzione di quanto dovuto dall’utenza per l’anno 2022, compensando la spesa e dandone evidenza in sede di bollettazione;

Dato atto che l’art. 29 del vigente Regolamento Tari prevede che “ 2. Il versamento deve essere effettuato in n. 4 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di maggio, luglio, settembre e dicembre, fatta salva la possibilità per la Giunta Comunale di disporre il differimento di tali termini, sulla base di quanto stabilito dal vigente Regolamento generale delle entrate tributarie ed extratributarie comunali.”;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 83 del 16 Marzo 2022 ad oggetto “Differimento scadenza del termine di versamento prima rata della tassa sui rifiuti Tari per l’anno 2022”, la quale dispone di posticipare il pagamento della prima rata della Tari dal 16 Maggio al 16 Giugno, disponendo inoltre che per l’anno 2022 il pagamento della Tari avvenga in 4 rate scadenti il giorno 16 del mese di Giugno, Luglio, Settembre e Dicembre;

Che in funzione di quanto previsto dall’art. 15 Bis del D.L. 124/2019 convertito dalla Legge 58/2019, gli importi delle tre rate sono dovuti a titolo di acconto e sono calcolati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. La rata a saldo deve essere calcolata sulla base degli atti pubblicati entro il 28 Ottobre 2022, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. L’importo da versare in acconto è pari all’ 80% del tributo dovuto sulla base delle tariffe dell’anno precedente;

Dato atto che:

- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull’importo del tributo, nella misura del 5,00 %, come stabilito con Decreto del Presidente della Provincia di Rovigo n. 6 del 26/01/2022;



COMUNE DI ROVIGO

- il comma 7 dell'articolo 19 del Dlgs 504/1992 è stato modificato dall'art. 38-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", convertito con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, secondo il quale i versamenti effettuati, mediante il modello unico di pagamento (F24), a decorrere dal 01 Giugno 2020, l'Agenzia delle entrate, attraverso una apposita struttura di gestione, dovrà versare agli enti destinatari le somma a ciascun spettante decurtata del tributo Provinciale pari al 5%, il quale sarà contestualmente trasmesso alla Provincia di competenza. Per i versamenti effettuati con l'ausilio di altre forme di pagamento, saranno oggetto di appositi decreti ministeriali;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01 Luglio 2020, il quale all'art. 3 *"Per le annualità 2021 e successive il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti direttamente alle province e alle città metropolitane secondo gli importi indicati dai comuni nel bollettino di conto corrente postale o negli altri strumenti di pagamento di cui al comma 1, secondo le specifiche tecniche rese disponibili con successivo decreto da adottare ai sensi dell'articolo 19, comma7, del decreto legislativo n. 504 del 1992 da emanarsi entro e non oltre il 31 luglio 2020."*;
- la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 18/01/2021 ad oggetto "Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modelli F24 e F24 "enti pubblici" (F24 EP), del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dei relativi interessi e sanzioni";
- le tariffe approvate dal Comune sono al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

Richiamato l'art. 1 comma 652 della Legge 147/2013, così come modificato dall'art. 57 bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", convertito con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 *"Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione"*;

Che ai sensi del decreto 158/1999, si dispone quanto segue:



COMUNE DI ROVIGO

- la tariffa, composta da una parte fissa e da una parte variabile, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e, nell'ambito di ogni fascia di utenza, l'importo dovuto a titolo di quota fissa e quota variabile è determinato sulla base dei costi da coprire e dei coefficienti di produzione rifiuti indicati dallo stesso decreto;
- l'articolo 3 del decreto prevede che la parte fissa è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, mentre la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- l'articolo 5 stabilisce che il metodo di calcolo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, prevedendo, in sintesi, una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata sia ai componenti il nucleo familiare, il successivo articolo 6 dispone la suddivisione della tariffa da applicare alle utenze non domestiche con riferimento alla superficie occupata, alla tipologia di attività esercitata ed alla potenziale produzione di rifiuti connessa all'attività stessa, secondo l'articolazione contenuta nelle tabelle allegate al decreto, da utilizzarsi nel caso in cui il Comune non disponga di sistemi di misurazione delle quantità effettivamente conferite dalle singole utenze;
- Che tale sistema presuntivo prevede l'elencazione di n. 30 categorie di utenza non domestica con coefficienti potenziali di produzione rifiuti distinti per zona geografica (Nord-Centro-Sud), per numero di abitanti (popolazione inferiore o superiore a 5.000 abitanti), per tipologia di utenza (domestica o non) e per quota tariffaria (fissa e variabile);
- Che gli indici presuntivi che misurano la potenziale produzione di rifiuti sono ricompresi tra un minimo ed un massimo e nella determinazione delle tariffe è necessario stabilire ciascun coefficiente all'interno dell'intervallo di variazione fissato dal DPR n. 158/99, con possibilità di deroghe nel caso in cui si disponga di dati effettivi di misurazione della potenziale produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti;
- Che l'imputazione dei costi del servizio è stata effettuata nel rispetto delle indicazioni contenute al punto 3 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99 circa l'attribuzione delle diverse voci in parte fissa oppure variabile, che sono state quindi calcolate con criterio matematico, escludendo margini di discrezionalità;

Che si ritiene, pertanto, di proporre la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti per l'anno 2022 sulla base dei seguenti criteri già utilizzati nei precedenti regimi TIA e TARES e ritenuti per legge compatibili anche in regime di TARI:

- l'articolazione tariffaria dal gestore si basa sulle formule matematiche previste dal D.P.R. 158/99 nella loro concreta applicazione alla realtà territoriale dal punto di vista delle denunce complessivamente a ruolo, della superficie complessivamente denunciata, della ripartizione delle denunce nelle due macrocategorie di utenza domestica e non, nella suddivisione delle utenze domestiche a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare e di quelle non domestiche nelle 30 categorie ministeriali;
- nella scelta del coefficiente di produzione presuntiva relativo a ciascuna categoria è stato individuato, analogamente a quanto già deciso in occasione dell'approvazione delle precedenti tariffe, quello più in linea con il dato storico a suo tempo consolidato in regime di tassa, data comunque l'impossibilità di uscire dagli intervalli stabiliti dal D.P.R. 158/99 se non si dispone di sistemi di misurazione puntuali della quantità di rifiuti prodotta;
- relativamente alle utenze domestiche vengono confermati i coefficienti KB di misurazione della parte variabile nella misura massima per i nuclei familiari con uno e due componenti, nella misura media per tre componenti e nella misura minima per quattro, cinque e sei o più



COMUNE DI ROVIGO

componenti, considerato che l'articolo 5 del decreto prevede di privilegiare comunque i nuclei familiari più numerosi;

- per quanto riguarda le utenze non domestiche, vengono utilizzati i coefficienti KC e KD nella misura massima per tutte le categorie di utenza, ad esclusione delle categorie n. 7 (alberghi con ristorante), n. 22 (ristoranti-trattorie-osterie-pizzerie-pub), n. 23 (mense-birrerie-amburgherie), n. 24 (bar-caffè-pasticcerie) e n. 27 (ortofrutta-pescherie-fiori/piante-pizza al taglio) alle quali si applicano nella misura minima, in quanto subiscono i maggiori effetti distorsivi;
- viene operata, come per gli anni precedenti, una scelta di discrezionalità politica mirata ad agevolare le utenze domestiche, relativamente alla ripartizione dei costi del servizio (al netto dell'addizionale provinciale 5%) tra le due macrocategorie di utenza;
- non si ritiene, infine, di prevedere una diversificazione tariffaria per le diverse zone del territorio comunale (facoltà prevista dall'articolo 4 del D.P.R. 158/99), considerati il carattere prevalentemente omogeneo del territorio stesso, nonché la generalizzata estensione e omogeneità del tipo di servizio erogato in tutte le zone della città e la mancanza di dati di produzione disaggregati per zone territoriali.

Che, per effetto di quanto disposto, si ritiene opportuno procedere all'approvazione delle tariffe Tari per l'anno 2022, così come riportate nell'allegato A, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, evidenziando un incremento rispetto al 2021 pari al 27% su base lorda, tenendo conto dell'abbattimento dell'anno scorso, l'incremento è stato del 5,02% su base normalizzata;

Che l'Amministrazione ritiene opportuno procedere all'utilizzo degli avanzi vincolati Tari di complessivi €. 272.261,00, Tefa esclusa, risultanti dai fondi Ministeriale di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020, come rifinanziato dall'art. 39 del D.L. n. 104/2020 e dai Fondi di cui all'art. 6 del D.L. 73/2021, per finanziare un nuovo bando di agevolazione per le utenze non domestiche che hanno subito delle riduzioni e/o limitazioni nel corso dell'anno 2022, approvando con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale, il bando di agevolazione concessa alle utenze non domestiche, definendone i criteri di accesso e le modalità di fruizione dell'agevolazione;

Che si ritiene opportuno prendere atto di quanto disposto dall'art. 5 commi 2 bis e 2 ter del D.L. 21/10/2021, n. 146, convertito dalla Legge 17 Dicembre 2021, n. 215, i quali dispongono che la tassa rifiuti non sia dovuta per gli immobili indicati negli articoli n. 13, 14, 15 e 16 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 Febbraio 1929, e che tale disposizione si applica per i periodi di imposta per i quali non è decorso il termine di accertamento del tributo nonché ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suesposta relazione;

VISTO il vigente Regolamento comunale di applicazione della TARI approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 27/04/2020 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27.12.2013, n. 147;

VISTA la Legge 27.12.2019, n. 160 (legge di stabilità 2020);

VISTO l'Art. 15-bis del Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019, convertito con Legge 28/06/2019 n. 58;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019;

ACQUISITO, altresì, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000, il parere dell'organo di revisione economico-finanziario;



COMUNE DI ROVIGO

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 28/12/2021, avente ad oggetto “Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2022/2024, relativa nota di aggiornamento al DUP 2022/2024, bilancio di previsione esercizio 2022/2024 e relativi allegati”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 15/03/2022, avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 e Piano degli Obiettivi 2022”;

VISTO il Decreto Sindacale n. 32 del 31/7/2019 è stato conferito l'incarico Dirigenziale alla D.ssa Nicoletta Cittadin sulla base della Delibera di Giunta n. 70 del 29/07/2019, a valere per 3 anni dalla data del 01/08/2019;

CHE nel caso di specie il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Beccati Genny, Istruttore Direttivo Contabile della Sezione Tributi, designata con Decreto Dirigenziale n. 30 del 15/03/2022;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 sono stati espressi i seguenti pareri:

a) in ordine alla regolarità tecnica da parte del Dirigente responsabile del servizio: FAVOREVOLE;

b) in ordine alla regolarità contabile da parte del Dirigente responsabile del servizio finanziario: FAVOREVOLE;

per le motivazioni espresse in premessa, viene quindi messa ai voti in forma palese la proposta di deliberazione con il seguente esito:

Scrutatori n. Presenti n. voti favorevoli n., voti contrari n. astenuti n.

per quanto sopra,

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di stabilire che le rate di pagamento relative esclusivamente all'anno 2022, avranno scadenza alla data del 16 Giugno 2022, 16 Luglio 2022, 16 Settembre 2022 e 16 Dicembre 2022;
- 3) di approvare per l'anno 2022, e per le motivazioni esposte in premessa, le tariffe Tari conseguenti alla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 21 Aprile 2022 ad oggetto “Presa d'atto del Piano economico Finanziario (PEF) della Tassa sui rifiuti TARI periodo 2022/2025”;
- 4) di approvare, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022, articolate nelle fasce di utenza domestica e non domestica, come riportate nel prospetto allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, allegato A), al netto del tributo provinciale 5% come approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Rovigo n. 6/2022;
- 5) di stabilire che eventuali conguagli legati alla riduzione delle tariffe 2021, saranno portati in riduzione di quanto dovuto dall'utenza per l'anno 2022, compensando la spesa e dandone evidenza in sede di bollettazione;
- 6) di demandare a successivo atto l'adozione di una deliberazione Consiliare di approvazione del bando di accesso alle agevolazioni Tari per le utenze non domestiche che hanno subito delle restrizioni all'attività lavorativa, a seguito dell'applicazione dell'avanzo vincolato Tari derivante da Fondi Ministeriali;
- 7) di prendere atto di quanto disposto dall'art. 5 commi 2 bis e 2 ter del D.L. 21/10/2021, n. 146, convertito dalla Legge 17 Dicembre 2021, n. 215, i quali dispongono che la tassa rifiuti non sia dovuta per gli immobili indicati negli articoli n. 13, 14, 15 e 16 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 Febbraio 1929, e che tale disposizione si applica per i periodi di



COMUNE DI ROVIGO

imposta per i quali non è decorso il termine di accertamento del tributo nonché ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato;

- 8) di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, copia del presente atto alla Società Ecoambiente Srl, affidataria dell'attività di supporto alla gestione della TARI ed al Consiglio di Bacino Rovigo quale ente "EGATO" territorialmente competente;
- 9) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Portale del federalismo fiscale, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- 10) di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - sottosezione provvedimenti organi di indirizzo politico" del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio online;
- 11) di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
- 12) di dare, infine, atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, e all'art. 11 del codice di comportamento aziendale e dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e pertanto, in ordine al presente provvedimento, non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto provvedimento;
- 13) di dichiarare, a seguito di votazione separata la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di adozione delle relative tariffe anno 2022 con voti favorevoli n....., voti contrari n....., astenuti n.....su n..... Consiglieri presenti in aula.



COMUNE DI ROVIGO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta.

Annotazioni:

Rovigo, 21/04/2022

IL DIRIGENTE
Nicoletta Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale